

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

6.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESI

INDICE

	Pag.
Saluto al Ministro della pubblica istruzione	33
PRESIDENTE - MOLÈ, <i>Ministro della pubblica istruzione.</i>	
Sui lavori della Commissione	34
PRESIDENTE - MOLÈ, <i>Ministro della pubblica istruzione.</i>	
Schema di provvedimento legislativo: Istituzione di corsi straordinari presso le Università per studenti reduci ed assimilati (N. 41) (<i>Discussione e rinvio</i>)	34
COLONNETTI, <i>Relatore</i> - MOLÈ, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> - VOLTERRA - MANCINI AUGUSTO - BIANCHINI LAURA - PATRISSI - SPALLONE - PRESIDENTE - OMODEO - CALOGERO - GHIAZZESE.	

La seduta comincia alle 10.15.

(È presente il Ministro della pubblica istruzione, Molè — Interviene, autorizzato, il Consultore Onodeo)

BIANCHINI LAURA, *Segretaria*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Saluto al Ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE rivolge un saluto al Ministro Molè, al quale esprime il desiderio della Commissione di essere chiamata a collaborare nello studio preparatorio di quei vasti e generali problemi che dovranno essere affrontati dal potere legislativo del nuovo Stato italiano e che dovranno profondamente rinnovare non soltanto la cultura ma anche la vita della Nazione.

MOLÈ, *Ministro della pubblica istruzione*, dichiara di attribuire alla scuola un'importanza decisiva, soprattutto in questo periodo, poiché ritiene che l'Italia potrà risollevarsi principalmente per opera della sua ricostruzione spirituale

Riconosce che il bilancio dell'istruzione pubblica, pur apparendo di notevole entità in cifra assoluta, risulta inadeguato in rapporto alle giustificate richieste della scuola. Aggiunge che sta sostenendo una lotta accanita per ottenere ulteriori stanziamenti, i quali, pur non costituendo una grande cifra, potranno facilitare la soluzione dei problemi più urgenti, tra i quali quello per un miglior trattamento economico e morale degli insegnanti.

Conclude assicurando che è suo preciso proposito di avvalersi il più largamente pos-

sibile dell'opera della Commissione, i cui suggerimenti e consigli potranno riuscirgli in ogni occasione particolarmente utili.

PRESIDENTE ringrazia il Ministro per le sue assicurazioni.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE informa che nelle due precedenti sedute la Commissione ha esaminato lo schema di provvedimento legislativo riguardante la soppressione delle facoltà e corsi di laurea in scienze politiche, approvando a maggioranza in ordine del giorno, presentato dal Consultore Spallone, del quale dà lettura, illustrandone lo spirito.

MOLE, *Ministro della pubblica istruzione*, dichiara di consentire nei concetti espressi dall'ordine del giorno Spallone. Circa la riforma generale degli studi, assicura che provvederà alla preparazione del lavoro, in modo che esso sia pronto al momento opportuno.

Discussione e rinvio dello schema di provvedimento legislativo: Istituzione di corsi straordinari presso le Università per studenti reduci ed assimilati. (N. 41).

COLONNETTI, *Relatore*, illustra le due finalità fondamentali dello schema di provvedimento quella di provvedere all'istituzione dei corsi accelerati per i reduci e quella di sistemare definitivamente la posizione nella quale si vengono a trovare i reduci che hanno frequentato corsi universitari all'estero, durante l'assenza dall'Italia, in sede di prigionia o di internamento.

Si dichiara sostanzialmente d'accordo con le disposizioni proposte, le quali, d'altra parte, sono in corso di applicazione. Se lo schema di provvedimento fosse stato presentato preventivamente all'esame della Commissione, qualche riserva si sarebbe potuta fare in rapporto ai corsi accelerati, il cui ordinamento avrebbe potuto essere disposto in modo da interferire il meno possibile sui corsi normali. Afferma di avere a suo tempo insistito presso il Ministro Arangio Ruiz perché i corsi accelerati per i reduci fossero organizzati indipendentemente da quelli normali; in tal modo sarebbe stato possibile offrire ai reduci un ambiente particolarmente adatto e si sarebbe permesso ai corsi normali di funzionare in condizione di assoluta regolarità.

Desidera soltanto fare una riserva per quanto riguarda l'ultimo capoverso dell'articolo 8, dove è detto che « ogni altra spesa occorrente per il funzionamento dei corsi

straordinari è a carico delle Università e degli istituti superiori ». Se si riflette alle condizioni quasi fallimentari in cui si trovano i bilanci della maggior parte delle Università italiane, tale disposizione viene a significare che per questi corsi straordinari non potrà essere fatta alcuna spesa. Richiama quindi l'attenzione del Ministro su di essa, affinché egli veda se è possibile ovviare a tale inconveniente.

MOLE, *Ministro della pubblica istruzione*, assicura che terrà conto del rilievo fatto dal Relatore, osserva però che si tratta di una questione di forma che non deve preoccupare, perché il Ministero provvederà ad integrare i fondi delle Università. Ricorda di aver fatto presente, a suo tempo, al Consiglio dei Ministri che a tale scopo si sarebbero potuti utilizzare alcuni degli stanziamenti del Ministero dell'assistenza post-bellica, che ha assunto le funzioni dell'assistenza dei reduci, e che ha una dotazione di circa otto miliardi.

VOLTERRA osserva che il Ministero dell'assistenza post-bellica, al quale erano state rivolte richieste in tal senso, ha risposto che queste spese riguardano il Ministero della pubblica istruzione.

MOLE, *Ministro della pubblica istruzione*, dichiara di accogliere ad ogni modo la raccomandazione del Relatore, ed assicura che farà il possibile a questo riguardo.

MANCINI AUGUSTO ricorda che quando, con una dichiarazione in comune, si procedette alla divisione dei compiti tra il Ministero della pubblica istruzione e quello dell'assistenza post-bellica, si stabilì che le spese riguardanti il personale e l'organizzazione dei corsi erano a carico del Ministero della pubblica istruzione. Rileva a questo proposito che è necessario considerare non soltanto l'opera dei professori di ruolo ed incaricati, ma anche degli aiuti, degli assistenti e di altro personale necessario all'insegnamento delle discipline sperimentali, al quale viene imposto un compito straordinario, oltre quello normale per cui sono pagati.

Conclude dichiarando di ritenere che tutte le spese a cui vanno incontro le Università per il funzionamento dei corsi accelerati di materie sperimentali dovrebbero essere pagate dal Ministero.

MOLE, *Ministro della pubblica istruzione*, è favorevole a che la Commissione formuli una raccomandazione al riguardo che potrà rafforzare le sue richieste presso il Ministro del tesoro.

BIANCHINI LAURA osserva che c'è già l'articolo 9 il quale autorizza le spese.

VOLTERRA ripete che, se non si modifica l'articolo 8, potranno sorgere delle difficoltà da parte della Corte dei conti.

Osserva inoltre che la maggior parte dei corsi semestrali istituiti sono nelle materie sperimentali che, come è stato già rilevato, importano spese più onerose.

MOLÈ, *Ministro della pubblica istruzione*, fa presente che le spese delle Università riguardano i programmi normali, mentre i corsi semestrali rispondono ad una esigenza di natura politica che viene imposta alle Università stesse. Dato ciò, i Rettori delle Università potranno dichiarare che le disponibilità di bilancio non consentono di poter sostenere nuovi oneri. A suo parere, anziché una raccomandazione, la Commissione dovrebbe presentare un emendamento che modifichi l'articolo

VOLTERRA propone di modificare l'articolo 8 nel modo seguente « Le dette retribuzioni ed assegni, nonché ogni altra spesa occorrente per il funzionamento dei corsi straordinari, sono a carico dello Stato ».

MOLÈ, *Ministro della pubblica istruzione*, dichiara di non poter accettare la dizione « ogni altra spesa » perché troppo generica. Propone che si dica invece « nonché le altre spese che dipendono dai corsi straordinari ».

PATRISSI ricorda che il provvedimento è stato preso di concerto col Ministro del tesoro.

MOLÈ, *Ministro della pubblica istruzione*, rileva che la Commissione può proporre l'emendamento, quindi il provvedimento tornerà all'esame del Ministro del tesoro, ed in seguito potrà essere varato come provvedimento urgente senza farlo tornare alla Consulta.

VOLTERRA, all'articolo 1, desidererebbe che fosse chiarita la portata dell'espressione « o simili » che segue l'elenco degli studenti che possono essere ammessi ai corsi. Osserva inoltre che nell'elenco stesso non sono compresi quegli studenti che nell'Italia del nord non poterono presentarsi alle Università perché ricercati dalle autorità tedesche o fasciste per il servizio militare o per quello del lavoro. A costoro, che hanno dato una prova di patriottismo, dovrebbe essere consentita l'ammissione ai corsi semestrali.

Per quanto riguarda l'articolo 4, rileva che i corsi istituiti, che hanno dato risultati eccellenti, rispondono anche allo scopo di permettere a molti studenti di prepararsi agli esami nelle sessioni straordinarie. Gli studenti esprimono il desiderio di essere ammessi sia agli esami dei corsi semestrali che a quelli dei corsi normali; in tal modo sarà possibile a

molti studenti di rientrare rapidamente nella normalità. All'Università di Bologna, in uno spazio di pochi mesi, sono stati dati 36 mila esami e 866 lauree e la percentuale della votazione è stata superiore a quella degli altri anni, pur essendo stati i professori rigorosi. Tale brillante esito fu dovuto anche al fatto che in quella Università si erano predisposti dei corsi di integrazione che i professori hanno tenuto gratuitamente dietro richiesta degli studenti.

Riconosce infine giusta, da un punto di vista generale, la disposizione contenuta nell'ultima parte dell'articolo 13 che stabilisce che non è possibile concedere le iscrizioni ai corsi a coloro che abbiano ripreso o intendano riprendere l'iscrizione per il conseguimento di altra laurea o diploma, sottopone però all'attenzione del Ministro alcuni casi speciali, quali quelli di studenti mutilati i quali, avendo conseguito una laurea, per esempio, in ingegneria o medicina, si trovano ora nell'impossibilità di esercitare le professioni a cui quelle lauree danno adito. A questi studenti, che non sono in gran numero, si potrebbe concedere la facoltà di poter conseguire rapidamente una seconda laurea.

COLONNETTI, *Relatore*, aggiunge alcune considerazioni per quanto riguarda il riconoscimento dei corsi e degli esami fatti all'estero. Prospetta il pericolo di decisioni contraddittorie da parte dei consigli di facoltà italiani i quali — a norma del primo comma dell'articolo 12 — dovranno dare il proprio parere circa il riconoscimento di diritto degli esami e degli insegnamenti seguiti da cittadini italiani nei corsi speciali per essi organizzati presso Università ed istituti superiori delle Nazioni Unite o neutrali durante la guerra. Per avere una uniformità di giudizio propone che l'articolo sia modificato nel senso che il riconoscimento venga dato su parere del Ministero o di quell'organo centrale che il Ministro vorrà assumere quale giudice.

MOLÈ, *Ministro della pubblica istruzione*, è favorevole alla proposta del Relatore, alla sostituzione cioè delle parole « a parere dei Consigli di facoltà italiani » con le altre « a parere del Ministero ».

COLONNETTI, *Relatore*, rileva che basta fare l'elenco delle Università e degli studi che possono essere riconosciuti. Dei corsi tenuti all'estero ci sono infinite variazioni da quelli fatti in Svizzera con tutte le garanzie dell'Università e con la presenza di professori ordinari italiani, fino ai corsi fatti presso i campi di prigionia o internamento in Australia, nel Kenia e nel Sud-Africa che non offrono pari

garanzie. È appunto su tali criteri distintivi che il Ministero dovrà dare il suo parere.

MOLÈ, *Ministro della pubblica istruzione*, si dichiara d'accordo.

SPALLONE, a proposito dei corsi straordinari, fa presente la situazione di quegli studenti i quali non si trovano in condizione economica tale da poter frequentare i corsi semestrali (le agevolazioni finanziarie essendo limitate alle tasse scolastiche) a causa dell'elevato costo della vita nei centri di studio.

VOLTERRA osserva che vi sono le borse di studio, e che comunque è il Ministero dell'assistenza post-bellica che si deve interessare di questo problema.

SPALLONE rileva che la maggior parte degli studenti si trova in queste condizioni. Chiede che alcune facilitazioni, come le sessioni straordinarie di esame e le esenzioni per gli esami complementari, vengano estese anche a quegli studenti che, pur compresi nelle categorie di cui all'articolo 1, non possono frequentare i corsi straordinari.

MOLÈ, *Ministro della pubblica istruzione*, fa osservare che oltre alle esigenze di carattere assistenziale ci sono quelle della serietà scientifica degli studi.

SPALLONE chiarisce di non aver chiesto che si usi una eccessiva larghezza negli esami delle materie fondamentali, ma che siano estese anche agli altri studenti alcune facilitazioni, quale ad esempio l'esenzione dagli esami complementari.

A proposito dell'articolo 2, osserva che oltre che del giudizio delle autorità accademiche circa la durata dei corsi, si dovrebbe tenere anche conto di quello dei consigli studenteschi di facoltà che hanno dato un ottimo risultato. Propone pertanto che dopo le parole « a giudizio delle suddette autorità accademiche » si aggiungano le altre « e del consiglio studentesco di facoltà ».

PRESIDENTE osserva che una richiesta di tal genere dovrebbe essere rinviata in occasione della generale riforma dell'ordinamento universitario.

SPALLONE insiste perché sia estesa l'esenzione dai corsi complementari anche agli studenti che non sono in grado di frequentare le Università.

OMODEO fa rilevare che, in base alla legislazione vigente, gli studenti sotto le armi sono stati iscritti di ufficio ai corsi successivi; essi quindi hanno due possibilità o dare l'esame normale come fuori corso, oppure domandare l'iscrizione e frequentare i corsi straordinari. Quindi gli studenti che non po-

tranno frequentare i corsi straordinari, daranno gli esami nelle sessioni normali.

Prospetta inoltre i rischi fortissimi cui si andrebbe incontro se si riducessero ad una mera formalità questi corsi che dovrebbero essere obbligatori, specialmente per quanto riguarda gli studenti delle facoltà di medicina, ingegneria e chimica. A parte il fatto che per le borse di studio messe a concorso per venire incontro agli studenti disagiati e per permettere loro di frequentare le Università ci sono state scarsissime richieste, il principio da cui non ci si può assolutamente prescindere è, a suo parere, quello di porre gli studenti in grado di fare buon uso del titolo che conseguono. Perciò la frequenza dei corsi è una garanzia della serietà degli studi, non è possibile autorizzare gli studenti a starsene a casa e venire all'Università soltanto per gli esami.

Preoccuparsi dei casi pietosi, sta bene; ma bisogna anche tener presente che in Italia ci sono più dottori di quel che è necessario; a suo parere sarebbe quindi opportuno estendere a tutte le facoltà i bienni sbarrati e ripristinare seri esami di Stato per il passaggio dalle scuole medie alle Università.

PRESIDENTE ritiene che le giuste considerazioni del Consultore Omodeo vadano oltre le richieste del Consultore Spallone.

SPALLONE chiarisce che la richiesta da lui fatta non mira ad infirmare la serietà degli studi, ma a dare agli studenti la possibilità di lavorare e di lavorare bene. Non capisce perché uno studente che frequenta un corso straordinario debba essere esentato dal dare un determinato esame complementare, mentre un altro, che per ragioni finanziarie non frequenta i corsi accelerati, è obbligato a dare gli esami complementari.

Il fatto di limitare l'afflusso dei giovani alle Università è un'esigenza molto giusta, ma bisogna tener conto anche degli studenti meno abbienti che meriterebbero di frequentare le Università.

OMODEO osserva di aver parlato di idonei e di non idonei, e non di poveri e di ricchi.

COLONNETTI, *Relatore*, rileva che se si concedesse la dispensa dalle materie complementari anche a quelli che non frequentano i corsi accelerati, ciò praticamente equivarrebbe ad estendere a tutti tale dispensa. Ritiene che il problema dell'abolizione delle materie complementari si possa discutere non in questa occasione, ma in sede generale di riforma.

SPALLONE aggiunge un'altra considerazione e cioè che si potrebbe limitare la concessione di tale dispensa con delle restrizioni.

quale, ad esempio, quella che lo studente debba documentare di non avere la possibilità finanziaria di frequentare i corsi.

COLONNETTI, *Relatore*, replica che tale documentazione non è agevole per tutti. Osserva che il provvedimento in esame, limitando la dispensa a determinate categorie, tende a salvare l'ordinamento generale universitario. Non intende difendere l'attuale piano di studi, ma dichiara che qualunque mutamento si volesse apportare assumerebbe il carattere di una riforma vera e propria che non può essere fatta di straforo.

SPALLONE insiste sulla sua proposta perché non gli sembra che si annulli l'ordinamento degli studi estendendo ad altre categorie di giovani una dispensa che è già stata concessa agli studenti sinistrati o reduci che frequentano i corsi straordinari.

COLONNETTI, *Relatore*, osserva che chi si vale dell'iscrizione normale, deve attenersi ai corsi normali e seguirli integralmente; in caso contrario si modifica il piano degli studi.

SPALLONE fa presente che si tratta in genere di studenti fuori corso da molti anni.

MOLÈ, *Ministro della pubblica istruzione*, dichiara che la norma contenuta nello schema in esame costituisce una facoltà eccezionale; quanto richiede il Consultore Spallone costituirebbe l'eccezione dell'eccezione.

VOLTERRA concorda con le osservazioni dei Consultori Omodeo e Colonnetti sulla necessità della frequenza.

Richiama poi l'attenzione del Ministro su un'altra questione concernente l'articolo 4. Riscontra una diversità di dizione tra quella dello schema ora sottoposto all'esame della Commissione e quella del progetto inviato alcuni mesi or sono a tutti i Rettori delle Università e sulla base del quale essi hanno organizzato i corsi semestrali. L'articolo 4, così come era formulato in tale progetto, almeno come era stato inteso dalle Autorità accademiche, conteneva una disposizione importantissima — che forse poteva venire incontro al desiderio espresso dal Consultore Spallone — in base alla quale gli studenti che si trovavano nella condizione dell'articolo 1 avevano il diritto di poter sostenere gli esami alla fine del corso semestrale anche per quelle materie per le quali non era stato possibile di organizzare il corso semestrale. E in base a tale interpretazione che gli studenti delle facoltà di legge, lettere, economia, commercio e di molte altre materie della facoltà di scienze ed ingegneria, si erano astenuti dal chiedere il corso semestrale di alcune materie, in quanto ritenevano di poter accedere agli esami senza

bisogno di un corso semestrale apposito. Fa presente l'opportunità di modificare la norma secondo l'interpretazione e l'applicazione già effettuate.

MANGINI AUGUSTO osserva che la discussione su tale argomento è inutile, se non si può avere sott'occhio il testo preciso della circolare che modifica radicalmente il testo della legge.

Aggiunge che, riguardo alle materie fondamentali, c'è una circolare del Ministro Arangio Ruiz, la quale dice che i corsi di integrazione si devono limitare alle materie fondamentali, lasciando agli anni successivi di studio l'obbligo di dare l'esame delle materie complementari.

Aggiunge infine che, per una maggiore serietà degli studi, nella sua Università è stato ristabilito per i corsi straordinari l'obbligo dell'appello. Inoltre tali corsi sono cominciati con ritardo, il 15 novembre, e qualcuno il 1° dicembre, sarà quindi necessaria una proroga od una intensificazione.

CALOGERO rileva che l'ufficio studi del Ministero dell'assistenza post-bellica è venuto nella determinazione che non si debbano aiutare in genere gli studenti reduci, ma selezionare tra essi quelli che abbiano dimostrato maggior zelo nello studio o che avessero superato una selezione iniziale col concorso delle borse di studio.

VOLTERRA ritiene che la proposta del Consultore Spallone dovrebbe essere accolta sotto forma di raccomandazione di intensificare cioè al massimo la creazione delle borse di studio e di case dello studente allo scopo di permettere agli studenti di disagiata condizione di poter frequentare effettivamente e di compiere i loro studi con serenità.

SPALLONE insiste nella sua proposta, ricordando le elevate spese che richiede oggi la permanenza in città.

VOLTERRA osserva che esistono per questo le borse di studio.

SPALLONE risponde che gli studenti che concorrono alle borse di studio sono di solito quelli che frequentano le Università e che conoscono l'esistenza delle borse di studio; lo studente che vive lontano dalla città è all'oscuro di tutto. Ritiene che la sua richiesta non infici la dignità degli studi.

VOLTERRA fornisce alcuni dati circa l'entità delle borse di studio concesse dal Ministero dell'assistenza post-bellica, facendo rilevare come si sia venuti largamente incontro ai desideri degli studenti.

PRESIDENTE rileva come il Consultore Mancini abbia affermato l'opportunità di ri-

stabilire l'obbligo delle materie complementari anche per gli studenti reduci.

MANCINI AUGUSTO esprime il parere che dovrebbe essere abolito il comma che riguarda la dispensa, che potrebbe essere considerata solo nel caso che lo studente debba protrarre al corso di studi, perdendo un anno.

COLONNETTI, *Relatore*, dichiara di non vedere come tale proposta potrebbe venire applicata a coloro che non frequentano i corsi di integrazione.

MOLÈ, *Ministro della pubblica istruzione*, osserva che scopo della proposta è di eliminare una disparità.

MANCINI AUGUSTO fa rilevare che il Consultore Spallone basa la sua proposta sulla disparità di trattamento, ma che d'altra parte non si può recedere dal principio fondamentale che i corsi complementari non debbano essere modificati sul momento.

COLONNETTI, *Relatore*, osserva che il caso è già previsto, dove il testo dice che « gli studenti che esauriscono nei corsi straordinari gli esami sulle materie fondamentali sono ammessi ecc. ».

MANCINI AUGUSTO replica che possono verificarsi casi singolari.

COLONNETTI, *Relatore*, osserva che basterebbe dire « gli studenti che esauriscono nei corsi straordinari gli esami sulle materie fondamentali del loro corso di studio », specificando per maggior chiarezza « dell'intero corso di studio ».

SPALLONE rileva che l'osservazione fatta dal Consultore Mancini è fondata. Uno studente fuori corso si può laureare senza sostenere gli esami delle materie complementari e può seguire anche i corsi regolari.

COLONNETTI, *Relatore*, fa presente che non si può imporre agli allievi i quali fanno dei corsi accelerati su materie fondamentali, di frequentare contemporaneamente materie complementari nei corsi normali, anche per questione di orario.

SPALLONE dichiara di ritirare la sua proposta, pur restando del parere che essa sia giusta.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e pone in discussione gli articoli.

MANCINI AUGUSTO propone che all'articolo 1, dopo le parole « di frequentare per uno o più anni i detti corsi normali », siano aggiunte le altre « o anche di iscriversi ».

COLONNETTI, *Relatore*, rileva che infatti ci possono essere stati casi di studenti che non abbiano avuto la possibilità di iscriversi

e non abbiano avuto neppure chi potesse provvedere in loro vece all'iscrizione.

CALOGERO rileva che sarebbe meglio dire « di frequentare o di iscriversi ».

VOLTERRA ricorda l'osservazione già fatta precedentemente, cioè che la parola « simili », con la quale si estende la facoltà di iscriversi ai corsi straordinari, è troppo vaga ed indeterminata.

MOLÈ, *Ministro della pubblica istruzione*, rileva che vi sono molte condizioni che non si possono accertare preventivamente.

VOLTERRA spiega che egli parla di quegli studenti che non hanno potuto frequentare e, nell'Italia del nord, non potevano accedere all'Università perché renitenti ai bandi delle autorità fasciste e tedesche.

MOLÈ, *Ministro della pubblica istruzione*, osserva che tutti questi casi potranno rientrare nella categoria degli studenti reduci per la lotta della libertà. Alle parole « simili » si può dare un'interpretazione estensiva. D'altra parte non si può essere tassativi nell'indicare le categorie favorite.

VOLTERRA chiede che la spiegazione del Ministro sia messa a verbale e che si aggiunga come chiarimento che nell'espressione « simili » possono essere compresi anche quegli studenti che in Italia settentrionale si sono venuti a trovare nella impossibilità di frequentare l'Università.

PRESIDENTE pone ai voti il testo dell'articolo 1 con l'emendamento proposto dal Consultore Mancini, di aggiungere cioè dopo le parole « di frequentare per uno o più anni i detti corsi normali » le altre « o anche di iscriversi ».

(L'articolo 1 così emendato è approvato).

OMODEO, all'articolo 2, segnala il notevole inconveniente derivante dal fatto di avere il Ministro Arancio Ruiz consigliato di affidare i corsi straordinari ai professori titolari; questi professori non avranno più una giornata di respiro e praticamente disenteranno i corsi straordinari. Domanda che si autorizzino le Università a far compiere da sostituti almeno i corsi estivi.

MOLÈ, *Ministro della pubblica istruzione*, dà assicurazione che sarà emanata una circolare in questo senso.

(L'articolo 2 è approvato — Si approva anche, senza discussione, l'articolo 3).

MANCINI AUGUSTO, come ha già osservato il Consultore Volterra, ricorda — a proposito dell'articolo 4 — che alle Università fu mandato un testo diverso da quello ora in

esame. Di qui la necessità di avere sott'occhio il vecchio testo per esaminarne le differenze.

MOLE, *Ministro della pubblica istruzione*, dichiara di non essere stato informato di ciò.

VOLTERRA insiste perché sia inserito nella legge il testo primitivo dell'articolo 4, poiché i corsi straordinari furono istituiti in base ad esso.

MANCINI AUGUSTO osserva che la modificazione fu causata dal Ministro del tesoro, il quale si oppose al progetto amplissimo presentato al Consiglio dei Ministri.

MOLE, *Ministro della pubblica istruzione*, rileva che il progetto fu modificato dopo, non in sede di Consiglio dei Ministri.

MANCINI AUGUSTO ripete che sarebbe meglio avere sotto gli occhi il testo preciso dell'articolo 4 nella sua forma primitiva.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta di sospendere l'esame dell'articolo 4, per dare la possibilità alla Commissione di raffrontare il testo attuale con quello del progetto precedente.

(La proposta di sospensione è approvata — L'articolo 5 è approvato senza discussione).

MANCINI AUGUSTO, all'articolo 6, osserva che nelle attuali condizioni del nostro Paese non è possibile documentare sollecitamente le domande per la dispensa delle tasse, occorrerebbe perciò che i termini per le domande stesse fossero prorogati.

PATRISSI fa presente che occorrerebbe aggiornare tutte le disposizioni inerenti alla dispensa dalle tasse.

VOLTERRA domanda se uno studente, il quale, iscritto regolarmente dopo aver pagato le tasse, non abbia potuto frequentare i corsi, sia dispensato da ulteriori pagamenti, quando si iscriva ai corsi semestrali. Dichiara che all'Università di Bologna l'articolo in esame è stato interpretato in tal senso.

MOLE, *Ministro della pubblica istruzione*, riconosce che ciò è giusto, ma non crede che l'articolo sia stato così interpretato.

MANCINI AUGUSTO osserva che anche all'Università di Pisa è stata data all'articolo la stessa interpretazione. Ricorda che il Ministro Lussu ha comunicato in proposito, con un telegramma, che gli studenti i quali avevano pagato le tasse negli anni precedenti avevano diritto al loro rimborso, a carico del Ministero dell'assistenza post-bellica. Non sa però se tale disposizione sia stata applicata.

Prospetta l'opportunità che si venga ad un accordo tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'assistenza post-bellica,

onde evitare gli inconvenienti derivanti dal far pagare le tasse e poi rimborsarle.

PATRISSI domanda in quali termini avviene l'interferenza del Ministero dell'assistenza post-bellica nel campo dell'insegnamento universitario.

MANCINI AUGUSTO spiega che il Ministero dell'assistenza post-bellica si è assunto l'onere dell'assistenza degli studenti reduci nelle forme più ampie, dall'alloggio e vitto gratuito al rimborso delle spese. Per quanto riguarda le tasse c'è un telegramma del Ministro Lussu, il quale informa che le tasse degli studenti sono poste a carico del Ministero dell'assistenza, come anche il rimborso delle tasse che furono preventivamente pagate dagli studenti negli anni in cui furono militari. Riconosce che tutta la materia dell'articolo 6 deve essere coordinata con le disposizioni date dal Ministero dell'assistenza.

OMODEO rileva che gli studenti iscritti d'ufficio perché militari, le cui famiglie hanno fatto pervenire il pagamento delle tasse, hanno, di fatto, se questi pagamenti risulteranno, ad un anno di studio gratuito.

VOLTERRA osserva che nell'attuale ordinamento, lo studente deve pagare soltanto le tasse nei quattro o cinque anni di corso, e poi ha diritto a proseguire i suoi studi fino alla laurea pagando una tassa annua di duecento lire. Modificando tale ordinamento, si verrebbe a porre a reduci in una condizione peggiore di quella di chi ha frequentato i corsi normali.

MOLE, *Ministro della pubblica istruzione*, propone che sia sospeso l'esame dell'articolo 6, anche perché si potrebbero incontrare difficoltà da parte del Ministero del tesoro.

PATRISSI dichiara che il provvedimento deve essere preso di concerto tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'assistenza post-bellica e tra quest'ultimo e il Ministero del tesoro, perciò bisogna sospendere l'approvazione dell'articolo.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta di sospendere l'esame dell'articolo 6.

(È approvata — Si approva l'articolo 7 senza discussione).

Ricorda che in merito all'articolo 8 si era discusso se l'ultimo comma dovesse essere o no mantenuto, si era anche proposto di mantenerlo inalterato, ma di integrarlo con dei chiarimenti.

VOLTERRA osserva che la disposizione non può essere mantenuta nella sua forma attuale e che ne era stata proposta la seguente modifica: « Le dette retribuzioni, nonché ogni

altra spesa straordinaria per il funzionamento dei corsi semestrali, sono a carico dello Stato ».

OMODEO osserva che se la modifica proposta dal Consultore Volterra venisse accolta, l'Università di Napoli potrebbe rivendicare dallo Stato le somme erogate per pagare speciali premi di operosità al personale che ha avuto un raddoppiamento di lavoro in seguito all'organizzazione dei corsi straordinari.

CHIAZZESE propone che, per evitare la ripetizione nello stesso articolo delle parole « corsi straordinari », si dica invece « dei corsi suddetti ».

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 8 con la seguente modifica all'ultimo comma « Le dette retribuzioni ed assegni, nonché ogni altra spesa straordinaria occorrente per il funzionamento dei corsi suddetti sono a carico dello Stato ».

(L'articolo 8 è approvato con l'emendamento proposto — Si approvano anche, senza discussione, gli articoli 10 e 11).

Ricorda che, alla fine dell'articolo 12, è stata proposta la sostituzione delle parole « dei Consigli di facoltà italiani » con le altre « del Ministero ».

Mette ai voti l'articolo così emendato.

(È approvato).

VOLTERRA, alla fine dell'articolo 13, propone di aggiungere una disposizione del seguente tenore « salvo il caso di studenti mutilati che per la natura della mutilazione non possano esercitare la loro professione ».

MANCINI AUGUSTO sarebbe più favorevole all'abolizione della disposizione. Non capisce perché, data l'economia dei corsi, in essa non si parli dei corsi e delle scuole di perfezionamento o di specializzazione.

VOLTERRA osserva che ci sono materie per le quali non è possibile istituire un corso semestrale.

MANCINI AUGUSTO rileva che le condizioni della guerra sono state tali che vi sono degli studenti i quali hanno seguito il corso

di studi ed hanno anche preso la laurea, ma più nominalmente che altro. La prima parte dell'articolo non è molto chiara.

MOLE, *Ministro della pubblica istruzione*, osserva che è opportuno che la prima parte rimanga.

OMODEO rileva che si tratta di una limitazione che è opportuno conservare.

MOLE, *Ministro della pubblica istruzione*, propone che si dica « da persone che dalla natura della mutilazione siano costrette... ».

MANCINI AUGUSTO propone la dizione « ... in condizione di minorazione fisica tale da non poter esercitare la professione ».

COLONNETTI, *Relatore*, propone la dizione « .. a meno che la seconda laurea venga richiesta da persone che si trovino in condizione di minorazione fisica per effetto della guerra ».

VOLTERRA propone che si aggiunga « da reduci o da studenti ».

MANCINI AUGUSTO propone che si dica « ... da persona che si trovi per causa di guerra in condizione di minorazione fisica che non consenta l'esercizio della professione per cui abbia titolo di diploma o di laurea ». Inoltre, anziché « per causa di guerra » sarebbe preferibile dire « per cause di cui all'articolo 1 ».

PRESIDENTE propone che, accogliendo i suggerimenti dei Consultori Volterra e Mancini, si aggiunga alla fine dell'articolo 13 la seguente disposizione « a meno che la seconda laurea venga richiesta da persone che si trovino, per cause di cui all'articolo 1, in condizioni di minorazione fisica che non consentano l'esercizio della professione per cui abbiano titolo di diploma o di laurea ». Mette ai voti l'articolo così emendato.

(È approvato)

Avverte che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di venerdì 18 alle 10.

La seduta termina alle 12.30.